

**OGGETTO:** DCA n. 46 del 06/05/2016 - revoca in autotutela.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

*(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)*

**VISTO** l'articolo 120 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n. 131;

**VISTO** l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare;

**RILEVATO** che il sopra citato articolo 4, comma 2, del D.L. n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

**VISTO** l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

**VISTI** gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 28 ottobre e del 12 novembre 2014 con particolare riferimento all'adozione del Programma operativo 2013-2015;

**DATO ATTO** che con DCA n. 14 del 2/04/2015, trasmesso formalmente ai Ministeri con prot. n. 75\_2015/A, è stato approvato il Programma Operativo 2013-2015, predisposto ai sensi dell'art. 15, comma 20, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135;

**VISTO** il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) e, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare, l'articolo 1, commi da 569 a 572) che recepisce quanto disposto dal Patto per la salute 2014-2015, di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) statuendo che la nomina a Commissario *ad acta* per cui è deliberazione è incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento;

**VISTA** la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con la quale è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

**VISTA** la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani *sub* Commissario unico per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

**RILEVATO** che con l'anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza,

appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

1. adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica;
2. monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
3. adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
4. adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;
5. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
6. razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
7. interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
8. definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
9. completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
10. attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
11. interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
12. adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
13. rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;
14. tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale;
15. conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;
16. puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192/2012;

**RICHIAMATO** il DCA n. 46 del 06/05/2016 con il quale è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) e il Commissario ad acta p.t., per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**CONSIDERATO** che nel predetto schema di convenzione non sono stati correttamente riportati tutti i riferimenti legislativi e normativi atti a supportare l'adozione del medesimo provvedimento;

**DATO ATTO** che l'Age.na.s. fornirà il proprio supporto nella valutazione della coerenza degli atti e dei provvedimenti concernenti l'attuazione del piano di rientro.

**VISTO** l'articolo 15, comma 1, della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", ai sensi del quale "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

**RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto, in analogia a precedenti convenzioni a titolo oneroso intervenute fra alcune Regioni (Sicilia, Campania, Basilicata, Liguria, Sardegna) e Age.na.s.;

**RITENUTO** di poter approvare il nuovo testo dell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce a tutti gli effetti il precedente allegato del DCA n. 46 del 06/05/2016;

#### DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

**DI APPROVARE** il nuovo testo dell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente allegato del DCA n. 46 del 06/05/2016;

**DI CONFERMARE** in ogni sua altra parte il DCA n. 46 del 06/05/2016;


**DI TRASMETTERE** al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute;

**DI INVIARE** il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;


**DI DARE MANDATO** alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente atto al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e agli interessati;

**DI DARE MANDATO** al Dirigente Generale per la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Sub Commissario  
Dott. Andrea Urbani



Il Commissario *ad acta*  
Ing. Massimo Scura



## CONVENZIONE

C.U.P.....

### TRA

La **Regione Calabria** con sede in Catanzaro, Via Sensales (Pal. Alemanni), rappresentata dal Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, Ing. Massimo Scura, (di seguito Regione) domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima ed avente i poteri per il presente atto;

### E

l'**Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali**, C.F. 97113690586 (di seguito Agenzia), con sede in via Puglie, 23 - 00187 Roma, nella persona del Presidente f.f., Dott. Giuseppe Zuccatelli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima, e avente i poteri per il presente atto ai sensi dello Statuto dell'Age.Na.S., di seguito congiuntamente denominate anche "le Parti"

### PREMESSE

**VISTO** l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "*di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria*".

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. intitolato "*Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.96 del 27-4-1998)*;

**VISTO** il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

**VISTO** l'art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato in "*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*", di seguito AGENAS o Agenzia;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento di questa Agenzia, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

**VISTO** il D.P.C.M. di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di AGENAS del 20 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2012 (reg. n.5 fog. n.125) e pubblicato sulla gazzetta ufficiale – Serie generale n.135 del 12 giugno 2012;

**VISTO** l'articolo 6, comma 15 dello Statuto di AGENAS che prevede che *“In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal consigliere con maggiore anzianità di nomina o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età”*;

**VISTA** la legge 30.12.2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", che all'articolo 1, comma 180, ha disposto che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 [disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati adeguati provvedimenti di rientro], anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173;

**CONSIDERATI** gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007- Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003), con specifico riferimento al compito dell'Agenzia di sviluppare competenze ed attività relativamente a:

- *supporto alle regioni in materia di innovazioni significative per quanto riguarda la razionalizzazione e la qualificazione delle attività del servizio sanitario nazionale, anche al fine di favorire la diffusione nazionale, regionale e locale dei modelli che abbiano dato buoni risultati;*
- *promozione di interventi volti allo sviluppo dell'empowerment nelle amministrazioni locali e nelle comunità;*
- *monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di rientro;*
- *valutazione delle criticità organizzative, economiche e qualitative dei sistemi sanitari delle regioni interessate ai piani di rientro;*
- *elaborazione di proposte e procedure e modelli organizzativi regionali ed aziendali atti a superare le criticità rilevate;*

**CONSIDERATO** che per le attività di supporto tecnico e operativo che l'AGENAS assicura in via diretta alle regioni, su richiesta di queste ultime, sulla base degli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in premessa citati, nonché sulla base alle citate leggi n.311/2004 e n.191/2009, non vi è alcun vincolo o specifica indicazione normativa circa le modalità attraverso le quali erogare tali attività direttamente da parte dell'Agenzia e che pertanto le modalità vengono definite nell'ambito di apposite convenzioni con le Regioni interessate in accordo con le stesse;

**CONSIDERATO** che il citato Statuto dell'Agenzia prevede, all'art.4, *“Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui al presente statuto, l'Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università ed altri Enti pubblici e privati”*;

**CONSIDERATO** che la Regione Calabria ha sottoscritto a Roma, in data 17 dicembre 2009, un Accordo concernente il Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute e che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, è stato nominato il Commissario ad acta a causa della riscontrata inadempienza al citato Accordo;

**CONSIDERATO** che la Regione, nella struttura commissariale subentrata nella titolarità della funzione connessa agli adempimenti di Piano e l'AGENAS, per le finalità di cui in premessa e nell'ambito delle reciproche prerogative istituzionali ed, in particolare per AGENAS, nell'ambito delle attività di supporto richiamate dagli indirizzi della Conferenza Unificata espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in premessa citati e dal comma 180 della legge n. 311/2004, convengono sulla necessità che venga assicurato il supporto dell'Agenzia per le attività correlate alla prosecuzione del Piano di Rientro nel c.d. Programma Operativo;

**TENUTO CONTO** delle esigenze rappresentate dalla struttura commissariale con riferimento alla necessità di avvalersi del supporto tecnico – operativo dell'Agenzia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai citati indirizzi della Conferenza Unificata e dal comma 180 della legge n. 311/2004;

**TENUTO CONTO** che per la realizzazione del citato supporto l'Agenzia può avvalersi oltre che del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza professionale individuati a seguito di procedura selettiva anche avvalendosi del citato Albo degli Esperti e dei collaboratori;

**TENUTO CONTO** dell'istituzione del nuovo Albo degli esperti e dei collaboratori dell'Agenas, nonché il relativo *“Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi”*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014;

**VISTO** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*, ai sensi del quale *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

**CONSIDERATO** che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto, in analogia a precedenti convenzioni a titolo oneroso intervenute fra alcune Regioni (Sicilia, Campania, Basilicata, Liguria, Sardegna) e AGENAS;

**Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue.**

## **Articolo 1**

### ***(Premesse e allegati)***

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione della presente Convenzione sono disciplinate mediante documenti attuativi realizzati con atti successivi e separati, che, approvati con scambio di note formali tra le Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

## **Articolo 2**

### ***(Oggetto)***

3. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di attività di supporto tecnico – operativo e di affiancamento per la realizzazione del Programma Operativo 2016-2018 (inviato in preventiva approvazione sul sistema SIVEAS prot. n. 43 del 25/02/2016), con riferimento ai seguenti obiettivi:

- a) riorganizzazione della rete ospedaliera, rete dell'emergenza urgenza, reti tempo dipendenti e reti cliniche, già programmate;
- b) programmazione delle ulteriori reti cliniche previste dal DM 70/2015;
- c) revisione dell'attuale documento di programmazione della rete di assistenza territoriale e relative azioni di riorganizzazione;
- d) revisione dell'attuale documento di programmazione della rete laboratoristica (pubblica e privata) e relative azioni di riorganizzazione;
- e) completamento delle attività relative alla revisione dei Manuali di autorizzazione e accreditamento.
- f) supporto nella valutazione della coerenza degli atti e dei provvedimenti concernenti l'attuazione del piano di rientro.

### **Articolo 3**

#### ***(Durata, proroga e rinnovo)***

1. La presente Convenzione ha una durata di dodici (n. 12) mesi a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Le parti possono, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell'accordo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi (n. 6).
3. L'eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dalla presente convenzione.
4. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente convenzione, richiamando nelle premesse la convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

### **Articolo 4**

#### ***(Modalità di realizzazione)***

1. L'Agenzia si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione e dei successivi documenti attuativi secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
2. La Regione si impegna a collaborare con l'Agenzia mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore riuscita del presente accordo.
3. L'Agenzia, tenendo conto delle peculiarità proprie della Regione e in raccordo con i referenti indicati dalla medesima, elaborerà documenti tecnici (studi, soluzioni tecnico – operative, pareri, ecc.) in piena autonomia. Tali documenti saranno consegnati alla Regione e utilizzati secondo le modalità operative proprie della medesima, mantenendo sempre distinto il ruolo di supporto tecnico dell'Agenzia da quello proprio della Regione e dei suoi Uffici.
4. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente convenzione, deve garantire presso i suoi Uffici la presenza di professionisti in possesso di capacità e competenze tecnico-scientifiche che consentano l'implementazione e l'attuazione delle proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall'Agenzia.

5. La Regione si impegna ad informare l'Agenzia dello stato di avanzamento del piano di rientro e del raggiungimento degli obiettivi, anche con riferimento alla realizzazione di quanto indicato dall'Agenzia e di cui al comma precedente.
6. La Regione, nel caso intenda adottare provvedimenti il cui contenuto si discosti dai documenti elaborati dall'Agenzia, si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Agenzia medesima.
7. Le parti si accordano per la specificazione e implementazione delle attività di cui al presente accordo, definendone i relativi tempi di attuazione, attraverso apposite addenda.
8. In nessun caso il contenuto e le attività poste in essere in ragione del presente accordo devono interferire con le attività istituzionali che l'Agenzia svolge, nell'ambito dei piani di rientro e di ogni altra competenza afferente ai rapporti con le Regioni, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del Patto per la Salute 2014-2016.
9. In caso di inadempimento di quanto stabilito nei precedenti commi 5 e 7, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **Articolo 5**

#### ***(Coordinatori scientifici, referenti, responsabili amministrativi)***

1. L'Agenzia indica quale coordinatore scientifico delle attività oggetto del presente accordo e referente per le suddette attività la dr.ssa Alessandra Santini, che assicura il collegamento scientifico ed operativo con la regione, e quale responsabile amministrativo il Dirigente dell'Area ROB, dr.ssa Paola Teodori.
2. La Regione nomina quale coordinatore scientifico e referente per le attività da svolgere nonché responsabile amministrativo per la gestione della presente Convenzione la Dott.ssa Viviana Marasco
3. L'Agenzia e la Regione si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

### **Articolo 6**

#### ***(Contributo)***

1. Ai fini della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione la Regione attribuisce in favore di questa Agenzia un contributo omnicomprendivo annuo pari a euro 200.000,00 (€ duecentomila/00).
2. Tale importo viene corrisposto secondo le modalità di seguito esposte:
  - *Una prima quota, pari al 30% del totale, entro 30 giorni dalla trasmissione da parte dell'Agenzia della dichiarazione di inizio attività all'indirizzo di posta elettronica certificata:  
commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;  
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;*
  - *Una seconda quota, pari al 40% dell'importo complessivo, dopo la presentazione della prima relazione sulle attività, unitamente alla rendicontazione;*
  - *Una quota finale di saldo pari al 30%, del totale da liquidarsi, previa presentazione della relazione finale descrittiva del lavoro svolto e dei risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione finale.*
3. L'Agenzia provvede ad inviare alla Regione un documento per la formale richiesta del pagamento corredato dalla relativa nota di debito.

4. Il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente infruttifero presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato n. 150983 codice IBAN IT69U0100003245348300150983, intestato a questa Agenzia.

#### **Articolo 7**

##### ***(Obblighi e Responsabilità)***

1. L'Agenzia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro stipulati dalla Regione, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell'Agenzia.
2. L'Agenzia garantisce pertanto:
  - di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
  - che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

#### **Articolo 8**

##### ***(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)***

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione di dette specifiche attività affidate alla stessa con la presente convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dell'articolo 7, comma 6 del D. Lgs n.165/2001 e dagli artt. 9 e seguenti del Regolamento AGENAS., si avvale oltre del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Per la realizzazione delle attività di supporto tecnico operativo alle politiche di governo dei sistemi sanitari di Stato e Regioni, - con priorità per quelle impegnate nei Piani di rientro -, all'organizzazione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni sanitarie alle Regioni, l'Agenzia, si avvale di collaboratori esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale a cui conferire incarichi nelle forme contrattuali previste dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2011 e dall'art. 9 e seguenti del Regolamento Age.Na.S.
3. L'Agenzia può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti (Università, Istituti di ricerca, ecc.) che abbiano sviluppato specifici studi ovvero abbiano maturato significative esperienze sulle materie oggetto del presente accordo.
4. Nelle ipotesi sopra previste, l'Agenzia si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 11 del Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.
5. Per ciascuna delle attività di cui alla presente convenzione, la Regione, prima dell'avvio delle medesime, dovrà inviare all'Agenzia un programma di massima dei lavori (riunioni, giornate di studio, consulti, ecc.), indicando, per quanto possibile, la relativa tempistica e il presunto impegno in termini di giornate/ore.
6. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

## **Articolo 9**

### ***(Proprietà ed utilizzazione dei risultati del progetto)***

1. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del progetto, sono di esclusiva proprietà della Regione in Italia e all'Estero.
2. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione conclusiva, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Agenzia nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione.
3. Quest'ultima potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere d'ingegno o materiale, a condizione che sia riportata l'indicazione "Progetto realizzato grazie alla collaborazione con Agenas".
4. L'Agenzia ha facoltà di utilizzare autonomamente i risultati e i documenti di cui al presente articolo esclusivamente per le proprie attività istituzionali, riportando l'indicazione "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Calabria".

## **Articolo 10**

### ***(Disposizioni in materia di normativa antimafia)***

1. Le parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia"), di essersi uniformate all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato anche nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari (allegato ...).
2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

## **Articolo 11**

### ***(Codice Unico di Progetto)***

1. L'Agenzia, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che «ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto», deve indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE e indicato anche nella prima pagina della presente Convenzione.

## **Articolo 12**

### ***(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)***

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo

rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali da parte delle parti per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

### **Articolo 13**

#### ***(Risoluzione e recesso)***

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.
2. Le Parti possono recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima. Per quanto concerne la Regione Calabria, l'esercizio della facoltà di recesso è delegata alla Struttura Commissariale per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'Agenzia.

### **Articolo 14**

#### ***(Comitato di composizione)***

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa e/o esecutiva della presente convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'Agenas, uno dalla Regione e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

### **Articolo 15**

#### ***(Foro competente)***

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente sarà adito il Foro competente, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

### **Articolo 16**

#### ***(Comunicazioni)***

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
  - per l'Agenzia: [agenas@pec.agenas.it](mailto:agenas@pec.agenas.it)
  - per la Regione:  
[commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it](mailto:commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it);  
[dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it);

## **Articolo 17**

### ***(Disposizioni finali)***

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo.